

## **VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse**

### **Note**

1. A) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.  
B) Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo A), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843, 2846 o 2852, è da classificare in tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati a costituire un prodotto delle sezioni VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
  - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati a essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
  - b) presentati nello stesso tempo;
  - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità come complementari gli uni agli altri.
4. Se un prodotto corrisponde, sia alla designazione di una o più voci della sezione VI in virtù del fatto che il suo nome o la sua funzione sono menzionate in essa, sia alla designazione della voce 3827, deve essere classificato nella voce il cui testo menziona il suo nome o la sua funzione e non nella voce 3827.